



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFFICIO III

Ordinanza del Ministro della Salute

Influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria ordinanza del 22 ottobre 2005, in particolare l'articolo 4, con la quale, a seguito del riscontro del virus aviario sottotipo H5 in cigni migratori rinvenuti morti nella Croazia orientale, sono state disposte urgentemente e in via precauzionale, in attesa di specifiche disposizioni comunitarie, anche misure restrittive per le importazioni di volatili e prodotti derivati dai Paesi terzi della regione dei Balcani;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\758\CE) che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005\749\CE;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\759\CE) recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Paesi terzi e al movimento da Paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari;

Visto, in particolare, l'articolo 2 di tale decisione che dispone, nel paragrafo 2, che gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli previsti sui volatili al seguito dei proprietari in provenienza dai Paesi terzi e, nel paragrafo 3, che gli stessi Stati individuino i punti di entrata attraverso i quali i volatili al seguito dei proprietari possono essere introdotti nel territorio nazionale;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\760\CE) recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni Paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività;

Visto il provvedimento del Ministero della salute DGVA-III/ 33487P-I.4.c.b/10 del 21 settembre 2005, concernente misure cautelari relative ai volatili provenienti da Paesi terzi delle aree a rischio, compresi quelli al seguito dei passeggeri;

Visto il decreto 20 aprile 2005 del Ministero della salute concernente l'organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti dai Paesi terzi introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali, in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003;

Visto, in particolare, che l'articolo 3, comma 3, del suddetto decreto, dispone che, nel caso di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di sanità animale internazionali, il Ministero della salute emana le necessarie disposizioni suppletive di controllo, di natura eccezionale;

Considerato che la succitata decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005/758/CE), tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica, ha stabilito specifiche misure di salvaguardia in relazione alle importazioni dalla Croazia di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e di allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova, carni fresche di selvaggina da penna selvatica e prodotti derivati, alimenti greggi per animali da compagnia, trofei di caccia non trasformati di volatili e piume e parti di piume non trasformate; tali misure sono entrate direttamente in vigore dal 28 ottobre 2005;

Considerato che a tutt'oggi non sono stati segnalati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli altri Paesi terzi della regione dei Balcani e che la Commissione europea non ritiene al momento necessario estendere le misure restrittive per le importazioni agli altri Paesi terzi appartenenti a tale area geografica;

Ritenuto necessario e urgente adeguare talune misure restrittive nazionali, applicate per le importazioni dai Paesi terzi di volatili, anche al seguito dei proprietari, di prodotti e di merci di origine avicola a rischio, ai provvedimenti comunitari;

Ritenuto altresì necessario stabilire, in via temporanea, che, al fine di prevenire il rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità attraverso l'introduzione di volatili al seguito dei proprietari in provenienza dai Paesi terzi, l'introduzione in Italia di tali animali possa avvenire esclusivamente attraverso i Posti di ispezione frontaliere veterinari di cui al decreto legislativo n. 93, del 1993, autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i controlli sugli animali vivi e che i volatili stessi siano sottoposti, da parte di tali Posti di ispezione frontaliere, ai controlli veterinari documentali, di identità e fisici previsti dal citato decreto legislativo n. 93, del 1993;

ORDINA

Articolo 1

1. E' vietata l'introduzione nel territorio nazionale dei volatili di cui alla decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005/759/CE) provenienti dai Paesi terzi al seguito dei proprietari e senza finalità commerciali attraverso punti di ingresso doganali non sede di Posti di ispezione frontaliere veterinari.

2. Per poter essere introdotti nel territorio nazionale, in provenienza dai Paesi terzi, i volatili di cui al comma 1 devono essere sottoposti ai controlli veterinari presso i Posti di ispezione frontaliere autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i controlli sanitari sugli animali vivi conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93, del 1993, anche al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della decisione della Commissione del 27 ottobre 2005 (2005/759/CE) con particolare riguardo al Paese terzo di provenienza, al numero massimo di volatili che possono essere introdotti al seguito del proprietario, al certificato sanitario di accompagnamento, all'identificazione e all'identità degli stessi animali.

3. Per i fini di cui al comma 2 i proprietari dei volatili di cui al comma 1 notificano almeno 48 ore prima, direttamente o anche attraverso la compagnia aerea o navale che effettua il trasporto internazionale, al Posto di ispezione frontaliere autorizzato, il previsto arrivo dei volatili al proprio seguito per consentire l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli di cui al comma 2 e la compilazione del documento veterinario comune di entrata di cui al Regolamento (CE) 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004 e successiva modifica.

4. I Posti di ispezione frontaliere notificano immediatamente la presente ordinanza e la decisione della Commissione del 27 ottobre 2005 (2005/759/CE) alle dogane nonché alle compagnie aeree e navali che operano sulle rotte internazionali con i Paesi terzi le quali devono garantire un'adeguata informazione ai passeggeri circa le condizioni poste dalla presente ordinanza e dalla citata decisione per le introduzioni nel territorio italiano dei volatili trasportati al seguito dei proprietari senza finalità commerciali; le citate compagnie provvedono affinché sia consentito l'imbarco soltanto ai volatili che soddisfino le garanzie previste dalla succitata decisione, siano destinati ad essere sbarcati direttamente presso un porto o aeroporto sede di un Posto di ispezione frontaliere autorizzato dalla Commissione europea ad effettuare i controlli sanitari sugli animali vivi e per i quali sia stata effettuata la notifica preventiva dell'arrivo di cui al comma 3.

5. Qualora nel corso dei controlli effettuati presso i Posti di ispezione frontaliere venga accertata la presenza di volatili non conformi alle condizioni stabilite dalla decisione della Commissione del 27 ottobre 2005 (2005/759/CE) i Posti di ispezione frontaliere medesimi provvedono al sequestro degli animali in questione nonché al successivo respingimento nel Paese di provenienza sotto la responsabilità della compagnia aerea o navale che ha consentito, in violazione del comma 4, l'imbarco degli stessi al seguito dei proprietari; la compagnia medesima deve garantire le condizioni di benessere degli animali sia in attesa del reimbarco che durante il trasporto verso il Paese terzo di provenienza.

Articolo 2

1. Le importazioni dai Paesi terzi di volatili non rientranti nella definizione di pollame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.587, e non disciplinate dalla decisione della Commissione del 27 ottobre 2005 (2005/759/CE) e dall'articolo 1 della presente ordinanza, sono assoggettate ai divieti di importazione di cui alla decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005/760/CE).

Articolo 3

1. E' abrogato l'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2005 concernente misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza alle Autorità sanitarie di controllo ed entra in vigore immediatamente.

Roma

Lp\ado\



IL MINISTRO